

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1151-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1893)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
22 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione sul codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, intende regolare il problema dei traffici marittimi stabilendo il principio del libero accesso delle compagnie di navigazione alle Conferenze stesse. Si eliminano così situazioni configuratesi come di monopolio, o simili.

Alle compagnie nazionali sono chieste solo le garanzie di servizio; per quelle non nazionali, in aggiunta, c'è una valutazione del volume dei traffici e delle sue prospettive di incremento.

Nella ripartizione del traffico, i due gruppi delle compagnie nazionali hanno uguale diritto di partecipare al trasporto dei carichi che costituiscono l'interscambio dei loro paesi (40 per cento ciascuno), lasciando alle compagnie di paesi terzi il restante 20 per cento.

La convenzione si occupa inoltre dei rapporti fra le Conferenze e i caricatori dichiarando

legittimi gli accordi di fedeltà e stabilendo le modalità di consultazione fra le une e gli altri; della questione dei noli, da stabilire tenendo conto del tipo di merce, di rate promozionali, di tassi che abbiano riguardo alla posizione svantaggiata dei paesi in via di sviluppo e dei paesi senza sbocco al mare; nonché del divieto dell'uso delle cosiddette «navi di disturbo» da parte dei membri della Conferenza.

Per quanto riguarda la soluzione delle controversie, il codice di comportamento prevede una conciliazione internazionale non vincolante.

La Commissione ritiene pertanto di raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica, tanto più che esso è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 giugno 1988.

GRAZIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.